GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO

N.° 42 — **TORINO, Domenica 17 Febbraio** — **1861**

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.		21	11
» Provincie, Toscana e Romagna	»		25	13
» Estero (franco ai confini)	»		26	14

Torino alla Tipografia G. FAVALE e C., via Bertola (già Gambero), n. 1. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.
Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 d'ogni mese.
Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	»	58	30	16
In Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

PARTE UFFICIALE

TORINO, 16 FEBBRAIO 1861

Il N. 4612 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Veduta la deliberazione assunta dagli Azionisti della Banca Nazionale nell'adunanza generale del 12 novembre 1860, e quella del Consiglio Superiore della stessa Banca in data 18 dicembre successivo;

Veduti gli articoli 2 e 3 degli Statuti di detta Banca approvati con R. Decreto del 1. ottobre 1859;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvata la istituzione di una succursale della Banca Nazionale in ciascuna delle città di Ancona e di Perugia in conformità della deliberazione presa dal Consiglio Superiore della stessa Banca li 18 dicembre 1860, in relazione alla deliberazione dell'Assemblea generale degli Azionisti del dì 12 novembre dello stesso anno.

Art. 2. Ciascuna succursale sarà retta secondo il disposto dell'art. 3 degli Statuti della Banca approvati con Decreto Reale del 1.° ottobre 1859, n. 3622.

Art. 3. Il Ministro Segretario di Stato predetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti, ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato a Torino, il dì 20 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

T. CORSI.

Il N. 4613 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il Decreto del Governatore delle Regie Provincie dell'Emilia del 12 febbraio 1860, col quale furono istituiti i Licei nell'Emilia in conformità della Legge 13 novembre 1859;

Visto il Decreto Reale del 31 ottobre 1860 emanato in esecuzione del suddetto Decreto 12 febbraio, col quale si mandarono pubblicare nell'Emilia le disposizioni della Legge 13 novembre 1859 relative ai Licei;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Nessuno può essere accettato all'esame di ammissione alle Facoltà nelle Università degli studi di Bologna, Ferrara, Modena e Parma, se non abbia ottenuto il certificato di licenza liceale rilasciato in conformità del Decreto Reale 31 ottobre 1860.

Art. 2. In quelle delle dette Università nelle quali non è stabilito un esame di ammissione alle Facoltà, nessuno potrà essere ammesso agli studi di una Facoltà qualunque se non è munito del certificato di licenza suddetta.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 24 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

Il N. 4614 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il Decreto del Regio Commissario Generale delle Marche del 2 novembre 1860, num. 289, col quale si promulgò la Legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione, e la rese esecutoria nelle Provincie Marchigiane per le scuole secondarie tecniche ed elementari;

Visto il Decreto del Regio Commissario Generale dell'Umbria del 29 ottobre 1860, con cui dichiarò, per le Provincie da esso rette, applicabili le discipline della Legge suddetta per quanto riguarda Ginnasi e Licei;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nissuno può essere accettato all'esame d'ammessione alle Facoltà nelle Università degli studi di Perugia, Urbino, Macerata e Camerino se non abbia ottenuto il certificato di licenza-liceale rilasciato in conformità della Legge 13 novembre 1859.

Art. 2. In quelle delle dette Università, nelle quali non è stabilito un esame di ammessione alle Facoltà, nessuno potrà essere ammesso agli studi di una Facoltà qualunque, se non è munito del certificato di licenza suddetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 24 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

Il N. 4615 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il Nostro Decreto delli 11 novembre p. p. relativo all'applicazione della Legge 27 giugno 1850 ai militari dell'Armata dei volontari già comandata nell'Italia meridionale dal Generale Garibaldi;

Sentito il parere del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue;

Art. 1. Il diritto all'applicazione della Legge 27 giugno 1850 sulle pensioni militari è esteso alle vedove, agli orfani ed ai congiunti dei militari dell'Armata predetta, morti per le cagioni indicate nell'art. 27 della stessa Legge.

Art. 2. Le disposizioni del presente Decreto saranno presentate al Parlamento nella prossima sessione per essere convertite in Legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. in Torino, addì 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

Il N. 4616 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Visti i Nostri Decreti in data 17 p. p. dicembre, con cui le Provincie Napolitane, Siciliane, dell'Umbria e delle Marche, sono dichiarate parte integrante dello Stato Italiano, e si dichiara alle medesime applicabile, sino alla riunione del Parlamento Nazionale, l'articolo 82 dello Statuto, il quale prescrive che sino alla riunione delle due Camere, il Governo provvederà al pubblico servizio con Sovrane disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Legge 1 ottobre 1859 portante pubblicazione di un nuovo Codice Penale Militare sarà eseguita nelle Provincie Napolitane e Siciliane secondo le norme stabilite dall'art. 3 della Legge medesima.

Il mentovato Codice Penale Militare avrà pure vigore nelle Provincie dell'Umbria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino. addì 16 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. FANTI.

Il N. 4619 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La spedizione delle nuove carte di bordo in sostituzione di quelle di cui sono ora muniti i Bastimenti della Marina Mercantile appartenenti al Circondario marittimo di Ancona, e del libretto di matricolazione agli individui che già fanno parte di quella marineria, avrà luogo senza costo di spesa.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Il N. 4620 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC ECC.

Visti i Reali Decreti 18 e 22 marzo, e quelli del 17 dicembre dell'anno 1860 sull'annessione dell'Emilia, Toscana, Umbria, Marche, Sicilia e Continente Napoletano alle antiche Provincie della Monarchia;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sullà proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni che reggono le Amministrazioni della Marina mercantile, della Sanità marittima, delle Capitanerie dei porti e spiagge, non che dei Bagni marittimi delle antiche Provincie sono applicate a quelle state annesse alla Nostra Monarchia in virtù dei sopracitati Decreti.

Art. 2. Il servizio delle Amministrazioni predette, in quanto concerne le Provincie state annesse ai Nostri Stati, sarà, come per le antiche, diretto dal Ministero della Marina a datare dal 1° del p. v. mese di luglio.

Art. 3. Il Ministero della Marina comprenderà nel suo bilancio a partire dal 1° di luglio suddetto, tutte le spese necessarie per le Amministrazioni preaccennate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chi spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. Torino, addì 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

Il N. 4622 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC., ECC.

Visto il Decreto 14 febbraio 1860, col quale il Governatore della Emilia dichiarò libera l'Università di Ferrara;

Visto il Decreto 16 dicembre 1860, col quale il Regio Commissario Generale dell'Umbria dichiarò libera l'Università di Perugia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È fissato il termine del corrente anno ai Comuni ed ai Reggitori delle Università libere degli studi di Ferrara e Perugia per compilare gli statuti della rispettiva loro Università, e sottoporli all'approvazione del detto Nostro Ministro.

Art. 2. Le Università di Ferrara e Perugia saranno soggette alle leggi generali, che emanassero sull'ordinamento degli studi universitari.

Art. 3. I laureati nella Facoltà di Medicina e Chirurgia in una delle dette Università, per ottenere la Matricola di libero esercizio della loro professione, dovranno frequentare, per due anni, le Cliniche stabilite nell'Università di Bologna, o nell'Istituto superiore di Firenze, e sostenerne gli esami secondo le regole ivi prescritte.

Art. 4. Quando le rendite proprie delle dette Università non fossero sufficienti a sopperire alle spese necessarie, dovranno i detti Comuni, ciascuno per la propria Università, supplirvi.

Art. 5. È fatta facoltà al Governo di mandare persone di sua fiducia ad assistere alle lezioni ed agli esami di qualunque natura, che si daranno nelle predette Università.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, e mandiamo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

Il N. 4623 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il Nostro Decreto 17 novembre 1860, con cui le Provincie delle Marche vennero annesse al Nostro Regno;

Visti i Decreti del Commissario Generale delle Marche, portanti la data del 6 novembre ed 8 dicembre 1860, con cui furono create nella Città di Pesaro le due Sezioni Agronomica e Fisico-Matematica dell'Istituto tecnico;

Visto l'altro Decreto dello stesso Commissario Generale sotto la data del 9 gennaio 1861, col quale fu statuita l'ampliazione dell'Osservatorio Meteorologico nella predetta città;

Considerando l'assoluta convenienza di agevolare i mezzi, per cui gli studii matematici e tecnici nella Città stessa possano compiersi con frutto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Sul bilancio dello Stato sarà assegnata l'annua somma di lire mille (1,000) a titolo di sussidio alla libreria Oliveriana di Pesaro a condizione che sia applicata all'acquisto di libri relativi agli studii matematici e tecnici.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 31 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

TERENZIO MAMIANI.

Il N. 4624 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno di concerto con quello di Agricoltura, Industria e Commercio;

Vedute le Regie Patenti 28 febbraio 1826 ed il Nostro Decreto del 5 luglio 1860, n. 4192;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

La dichiarazione ed il deposito che a senso dell'articolo 18 delle citate Patenti doveano eseguirsi al Ministero dell'Interno da coloro che intendessero valersi del diritto di Autore, a partire dal 1.o del prossimo marzo verranno ricevuti presso il Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

I Ministri predetti, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che, munito del Sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 3 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

Relazione a S. M. in udienza del 27 gennaio 1861.

Sire,

Le circostanze straordinarie in cui versa attualmente l'Italia impongono al Governo della M. V. il dovere di studiare ogni mezzo che valga ad aumentare le file dell'Esercito, il quale è chiamato a sostenere col suo valore i diritti della nostra nazione. Epperò il sottoscritto, persuaso che tutte le Provincie italiane debbono concorrere a quest'opera santa della patria rigenerazione, non esitò fin dallo scorso anno a chiamare sotto le armi i giovani delle Provincie annesse, anche le nuove, alla militare coscrizione, e fra pochi giorni un nuovo contingente di quelle stesse Provincie verrà a prender parte alle fatiche ed alle glorie del nostro Esercito.

Nelle stesse Marche e nell'Umbria per recente Decreto della M. V. si è posto or ora mano alla leva di quella generosa gioventù, e le operazioni preliminari ebbero in questi ultimi giorni il loro cominciamento. È fuor di dubbio che anche le Provincie meridionali dell'Italia debbono contribuire alle forze attive della nazione, ed è perciò che proposi, e la M. V. approvò, che gli uomini di leva degli anni 1837-1838-1839- e 1860 dovessero essere richiamati alle armi, riservando a nuovi provvedimenti quelli delle leve anteriori.

La legge però del 19 marzo del 1834 sul reclutamento dell'Esercito, vigente ancora nel già Reame di Napoli, sebbene fosse estesa e alle Provincie al di qua, ed a quelle al di là del Faro, non ebbe però mai reale applicazione nella Sicilia. Di fermo, quell'Isola generosa, che tante prove diede d'affetto alla patria comune, e di devozione alla Dinastia della M. V., isdegnerebbe di continuare in un privilegio, che escludendo dalle Reali bandiere i suoi figli, non li farebbe partecipi dei pericoli e delle vittorie per il finale componimento della nazionale unità. Appunto perchè in addietro la generosa Sicilia fu sempre schiva a prestare il suo forte braccio ad un governo in cui non poneva fede, il sottoscritto va persuaso che altrettanto ora è vogliosa di concorrere ad afforzare le file dell'animoso Esercito nazionale, che ha l'onore di essere capitanato dalla M. V.

E poichè la legge napolitana non ebbe mai attuazione ed effetto in Sicilia, il riferente sarebbe d'avviso che vi si debba promulgare invece la legge del 20 marzo del 1834, già in vigore nelle altre Provincie tutte del Regno, dalle napolitane infuori, la qual cosa sarebbe già di per sè un elemento importantissimo di unificamento e di forza.

Il riferente pertanto non esita a proporre alla M. V. di valersi della facoltà conferitale dall'art. 82 dello Statuto e dalla legge 3 dicembre 1860, mandando che la legge del 20 marzo 1834 sul reclutamento dell'Esercito abbia vigore fin d'ora nella Sicilia.

Quando V. M. si degni di sanzionare coll'Augusta sua firma questo Decreto, il sottoscritto nel curarne l'eseguimento si farà sollecito di proporre la chiamata di una leva e il contingente che dovrà essere somministrato dalla Sicilia.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Visto il nostro Decreto dato a Napoli il 17 dicembre 1860, col quale, dichiarata l'annessione delle Provincie siciliane al Regno italiano, si è stabilito che sarebbe applicabile alle medesime l'art. 82 dello Statuto, pel quale è fatta facoltà al Governo di provvedere sino alla riunione delle due Camere al pubblico servizio con disposizioni sovrane;

Sulla proposta del nostro Ministro per gli affari della guerra;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1. Saranno pubblicate e avranno vigore nelle provincie dell'Isola di Sicilia:

La Legge organica sul reclutamento dell'esercito in data 20 marzo 1854, n. 1676;

Il Regio Decreto 4 maggio 1854, n. 1704, e le Leggi 12 giugno 1857, n. 2238, e 13 luglio stesso anno, n.

2261, con cui vennero fatte correzioni e modificazioni alla Legge organica succitata;

Il Regolamento sul reclutamento militare approvato con R. Decreto 31 marzo 1855, n. 877, e le appendici allo stesso Regolamento delli 14 luglio 1856, n. 1736, e 29 agosto 1857, n. 2471;

Gli articoli 2 e 3 della Legge 30 giugno 1860, n. 4140, con cui si provvide all'esecuzione della Legge sul reclutamento dell'esercito in altre nuove provincie dello Stato.

Art. 2. La pubblicazione del Regolamento 31 marzo 1855 si eseguirà depositandone un esemplare ufficiale in una delle sale di ciascun Comune ove sarà tenuto esposto durante tre giorni per sei ore in ciascun giorno affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Art. 3. Le Leggi, Decreti e Regolamenti intorno al reclutamento militare che potessero essere finora in vigore nelle provincie suddette sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino, addì 27 gennaio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

M. Fanti.

Il N. 4627 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il Decreto sopra riferito.

Relazione a S. M. il Re in udienza del 14 corr. febbraio.

Sire,

Nell'accogliere i voti della Toscana e riunirla cogli altri suoi popoli in una sola Monarchia la M. V. col Decreto suo del 23 marzo 1860 ordinava che fosse provvisoriamente mantenuto per quelle Provincie un centro amministrativo, e che vi presiedesse un Governatore Generale con ampiezza di poteri maggiore di quella dei Governatori delle altre Provincie. La Toscana conservava in sostanza, senza detrimento dei nuovi vincoli politici che la univano al Regno Italiano, una spiccata autonomia amministrativa. Temperamento siffatto era consigliato da gravi ragioni di politica prudenza; perocchè lo introdurre repentinamente e ad un tratto un nuovo sistema d'amministrazione avrebbe ingenerato confusione ed incertezza, turbato l'ordinato andamento della cosa pubblica.

Nulladimeno cotesta condizione di governo doveva essere temporanea e cessare appena che le circostanze il consentissero. Vostra Maestà il dichiarava espressamente nel suo discorso ai rappresentanti della nazione il 2 di aprile dello scorso anno, e il Parlamento in varie occasioni esprimeva il voto, che fosse provveduto sollecitamente alla unificazione del reggimento toscano colle altre parti del Regno, unificazione augurata da tutti gl'Italiani per assodare l'opera della nazionale indipendenza. Lasciando al Parlamento il còmpito di fare quelle leggi e quelle provvisioni che saranno giudicate acconcie a compierla in ogni sua parte, i consiglieri della vostra Corona sono persuasi che sia giunto il momento di fare un passo decisivo verso quell' assetto normale che dovrà aver la Penisola sotto il glorioso scettro di Vostra Maestà.

A questo fine tende il Decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla sovrana approvazione. Per esso, mentre si lasciano alla Toscana tutte quelle libertà che i tempi e le particolari condizioni dell'Italia richiedono a tutela delle comunali e provinciali franchigie, vengono assunte dal Governo centrale le più essenziali prerogative di uno Stato forte ed ordinato.

Ponendo termine in cotal guisa all'autonomia toscana, il Ministero sente il dovere di tributar pubblico omaggio di lode all'uomo di Stato che fin qui ne tenne degnamente il reggimento. Se l'opera del barone Ricasoli riuscì di tanto giovamento alla patria quando la Toscana associava i suoi destini a quelli del Regno Italiano così meravigliosamente e provvidenzialmente fondato, con non minore sollecitudine ed efficacia egli cooperò a far sì che la maggiore unificazione della natia sua contrada col resto dello Stato trovasse facile e spianata la via. Ond'è che egli ha pienamente raggiunto quella meta che si era prefissa, trasfondere cioè il municipio nella nazione.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Al fine di provvedere al governo ed all'amministrazione delle Provincie toscane;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'autonomia amministrativa toscana, quale fu stabilita dal Decreto del 23 marzo 1860, cessa di esistere col corrente mese nel quale si apre il Parlamento italiano.

Le attribuzioni fin qui esercitate nelle provincie della Toscana dal Luogotenente e dal Governatore generale in ordine al Decreto 23 marzo 1860, saranno riunite ai RR. Ministeri e verranno esercitate o per mezzo di un Governatore delle Provincie toscane, o per mezzo delle autorità delegate dai ministri nei modi e con le norme seguenti, e con quelle che saranno più particolarmente stabilite da uno speciale Regolamento.

Art. 2. Il Governatore delle Provincie toscane ha sotto la sua diretta dipendenza i servizii politici, di sicurezza pubblica, di amministrazione, e della Guardia Nazionale, che sono di competenza del Ministero dell'Interno, e vi provvede in conformità delle leggi e delle istruzioni del Ministro.

Art. 3. Egli compie inoltre quegli atti che sono di competenza degli altri ministeri che gli sono attribuiti da Leggi o Regolamenti speciali o delegati dai ministri coi quali corrisponde.

Art. 4. Il Governatore vigila, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, sull' andamento di tutti i servizii dipendenti dall' Amministrazione dello Stato e sulla disciplina delle persone addette ai servizii medesimi. Non ha però ingerenza nei rami giudiziarii e militari se non in quanto si riferisse a facoltà ed atti che anche nei detti due ultimi servizi gli fossero attribuiti da Leggi o Regolamenti speciali o delegati dai ministri.

Art. 5. Al fine suddetto i Capi dei diversi servizii pubblici sono tenuti di ragguagliarlo di tutti i fatti la cui gravità o natura può interessare l'ordine pubblico.

Similmente sono tenuti a comunicargli i cambiamenti nel personale per le osservazioni che stimasse conveniente di sottomettere ai competenti ministeri, salvo le limitazioni contenute nell'articolo precedente.

Art. 6. Il Governatore è in diritto di fare o di prescrivere in ogni tempo le indagini od inchieste che allo stesso fine riconoscerà necessarie; gli Uffiziali del Governo sono nell' obbligo di ottemperare a tali richieste.

Art. 7. Esso può dare, nei casi di urgenza e sotto la sua responsabilità, ordini obbligatori per tutte le Amministrazioni, salve le limitazioni di cui all'articolo 4. In questo caso egli deve immediatamente informare il Governo del Re del suo operato.

Art. 8. Il Governatore protegge tutti gli Uffiziali del Governo nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 9. Per gli affari dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia ed affari ecclesiastici, quelli che non saranno ritenuti od avocati al Ministero, rimangono per la parte giudiziaria affidati ai Presidenti delle Corti d'appello ed ai Procuratori generali presso le stesse Corti d'appello; per la parte ecclesiastica sono commessi al Governatore, nel modo e secondo le ripartizioni espresse nell'annesso Regolamento.

Art. 10. Le autorità e gli Uffizi per l' Amministrazione finanziaria esistenti nelle Provincie toscane sono provvisoriamente conservati nella loro presente condizione, e continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni ed incumbenze a norma delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in quelle provincie.

Art. 11. Le relazioni delle Autorità e degli Uffici suddetti col Ministero delle finanze avranno luogo per mezzo di un sopraintendente di finanza stabilito in Firenze, il quale sarà principalmente incaricato di compiere l'istruzione delle pratiche da trasmettersi per le risoluzioni riservate al Governo centrale, come di curare presso le Autorità locali l'esecuzione dei provvedimenti governativi.

Art. 12. Il coordinamento al sistema finanziario dello Stato dell' Amministrazione speciale conservata provvisoriamente alle Provincie toscane, i rapporti della Sopraintendenza di finanza col Ministero e cogli Uffizi finanziari di quelle provincie, e le maggiori attribuzioni che il Ministro delle finanze sotto la propria responsabilità stimasse conveniente di affidarle nell'interesse del pubblico servizio, formeranno oggetto di provvedimenti ministeriali.

Art. 13. È delegata al Governatore di Toscana l'amministrazione delle spese inscritte in bilancio pei servizii di acque, strade, porti e spiaggie, e fabbriche civili.

È solo fatta riserva delle spese concernenti i lavori d'ampliazione e perfezionamento del porto di Livorno, la cui gestione rimarrà intiera al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14. Sono pure delegati al Governatore di Toscana i provvedimenti che riguardano la polizia di acque e strade e dei porti e spiaggie, sotto l'osservanza delle leggi e discipline colà tuttora vigenti.

Art. 15. Per la istruzione pubblica è conservato in Toscana un Ufficio centrale provvisorio della pubblica istruzione, il quale, per le cose di sua attinenza, corrisponderà con tutti i Capi d' ufficio e trasmetterà gli affari informati al Ministro o al Governatore secondo le rispettive competenze stabilite dal Regolamento.

Art. 16. Tutte le attribuzioni che in virtù del Decreto Reale del 5 luglio 1860 sono conferite al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per gli affari relativi al Ministro saranno da esso esercitate anche in Toscana nei modi con cui le esercita nelle antiche e nuove provincie annesse allo Stato.

Il Governatore risolverà per altro direttamente fino a nuova disposizione gli affari relativi alle fiere e mercati, ed amministrerà come per lo innanzi l'Istituto delle Cascine, e l'Accademia dei Georgofili.

Art. 17. Un Regolamento speciale annesso al presente Decreto, e firmato d' ordine nostro dal Consiglio dei nostri Ministri, determinerà più particolarmente le attribuzioni riserbate al Governo centrale e quelle affidate al Governatore delle Provincie toscane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano addì 14 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Il N. 4628 della Raccolta uffic. degli Atti del Governo contiene il Decreto sopra riferito.

REGOLAMENTO

annesso al R. Decreto del 14 febbraio corrente portante il nuovo ordinamento del Governo delle Provincie Toscane.

TITOLO I. — *Materie dipendenti dal Ministero dell' Interno.*

Art. 1. Le nomine di tutti gli Impiegati superiori dell'ordine governativo, dei Gonfalonieri e di tutti i Capi degli stabilimenti che dipendono dal Governo, si faranno dal Re, sulle proposizioni del Ministro. È riservato ugualmente al Re l' approvare i Regolamenti che contengano sanzioni penali, l'autorizzare i Comuni a contrarre debiti, l'accordare la nobiltà e la cittadinanza.

Art. 2. Il Governatore, come delegato del potere esecutivo, prende tutti i provvedimenti d'urgenza nell'interesse della sicurezza, della morale e della salute pubblica.

Egli nomina:

1. I Rettori degli spedali regi;

2. Tutti gl' Impiegati di ordine, cioè protocollo, archivi, spedizione e copisteria;

3. Tutti gl'Impiegati di polizia dai Capi commessi in giù e risolve tutti gli affari relativi alla disciplina di questo personale.

Approva le ammissioni, le promozioni e le espulsioni dei componenti la guardia di pubblica sicurezza;

Nomina i Coadiutori provvisorii di delegazione per i bisogni improvvisi del servizio;

Concede le gratificazioni per servizio straordinario e le sovvenzioni consuete nei limiti del bilancio;

Autorizza le feste e gli spettacoli pubblici, autorizza le rappresentazioni teatrali di qualunque genere, la costituzione di bande musicali, e ne stabilisce la divisa;

Concede salvacondotti per differire o sospendere la osservanza di misure di polizia;

Risolve i ricorsi presentati contro le risoluzioni prese dai Prefetti e le riforma o le annulla;

Approva le elezioni delle Università Israelitiche;

Accorda le grazie per la tumulazione nell' interno delle chiese, quando esistano nel defunto meriti distinti, esclusi i Parrochi, i Vescovi e gli addetti ai collegi ecclesiastici ai quali queste tumulazioni sono riservate per privilegio.

Art. 3. Nell'interesse delle Amministrazioni comunali e provinciali, il Governatore:

Approva le Delegazioni dei Consigli comunali e provinciali per accolli di lavori, vendite, permute, allivellazioni, affrancazioni, investimenti, sistemazione di debiti, istituzione di fiere e di mercati, collazione di posti di studio, di doti e di sussidii a carico dei Comuni e dei Luoghi Pii dipendenti; e in generale di tutte le deliberazioni, per le quali secondo le Leggi vigenti richiedevasi l'approvazione del Ministro dell'Interno.

In casi di urgenza può approvare spese straordinarie non contemplate nei bilanci comunali e provinciali, salvo a renderne conto al Ministro.

Provvede all'andamento ordinario di tutte le Amministrazioni speciali dipendenti dal Governo al servizio sanitario della Maremma, alla Direzione delle terme di regia proprietà.

Art. 4. Come capo di tutti gli Istituti che interessano la salute e la beneficenza pubblica, il Governatore:

Nomina gl'Impiegati subalterni degli Spedali ed Istituti pii dipendenti dal Governo, ed approva le nomine fatte dai Comuni;

Approva i regolamenti ed i bilanci di previsione;

Autorizza le spese straordinarie od urgenti fuori dei limiti del bilancio;

Approva il rilascio di appalti, forniture, cottimi, rinvestimenti di capitali, vendite, permute di beni patrimoniali, transazioni, composizioni di debiti;

Concede gratificazioni e sussidii secondo le pratiche in uso;

Sospende e revoca gli impiegati che non sono di nomina regia;

Risolve gli affari relativi a collazione di doti e di premii di tenutarii degli esposti, alle ammissioni di orfani e di invalidi, alla vaccinazione;

Concede permessi d'assenza agli impiegati;

Provvede a tutto ciò che può interessare il regolare andamento disciplinare, economico e sanitario degli Stabilimenti di beneficenza dipendenti dal Governo.

Art. 5. Nell'interesse del servizio carcerario:

Provvede a tutto ciò che concerne il personale delle guardie carcerarie;

Ha la sopraintendenza sugli Stabilimenti penali, eccettuati i bagni per la parte amministrativa e regolamentaria.

TITOLO II. — *Materie dipendenti dal Ministero di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici.*

Art. 1. Ritenuto in massima che le attribuzioni di Grazia e Giustizia e delle cose Ecclesiastiche vengono direttamente esercitate dal Ministero, tuttavia per agevolare la spedizione degli affari sono affidate al Governatore ed al Procuratore Generale del Re le competenze di cui negli articoli seguenti.

Art. 2. Sono specialmente delegati al Procuratore Generale del Re:

(*a*) Le proposte di concessioni di sussidii e di gratificazioni a persone che ne abbiano già goduto periodicamente;

(*b*) Le concessioni d'indennità dovute per atti compiuti nell' interesse del servizio giudiziario e derivanti da regolamenti o costanti consuetudini;

(*c*) Le autorizzazioni che siano necessarie ai Giudici istruttori per trasferirsi fuori della loro residenza;

(*d*) I provvedimenti che potrebbonsi fare con semplice Decreto Ministeriale e che non ammettono dilazione salvo a riferirne al Ministero per la conferma ove ne sia il caso.

Art. 3. Il Procuratore Generale del Re potrà eziandio fare tutti quegli altri atti o provvedimenti che gli saranno delegati o particolarmente o per disposizione generale.

Art. 4. È attribuita facoltà ai Presidenti delle Corti ed ai Procuratori Generali di concedere congedi per un tempo non maggiore di giorni venti ai membri rispettivamente delle Corti e del Pubblico Ministero presso di esse stabilito.

Eguale facoltà è concessa ai Presidenti delle Corti d'Appello ed ai Procuratori Generali presso di esse istituite pei congedi dei Membri dei Tribunali e degli Uffizi dei Procuratori Regi.

Potranno pure i Procuratori Generali delle Corti di Appello concedere congedi pel tempo avanti indicato ai Pretori.

La stessa disposizione avrà luogo pei congedi dei Cancellieri ed altri Ufficiali od Impiegati inferiori.

Ai Presidenti delle Corti d'Appello è delegato:

1. La nomina dei Cursori o di altri Impiegati inferiori dei Tribunali, la loro disciplina e le altre disposizioni relative;

2. La destinazione dei copisti e dei coadjutori provvisorii per un tempo non maggiore di due mesi.

Art. 5. Ai Pretori mancanti od impediti supplisce di regola il Pretore viciniore del Circondario del Tribunale di 1.a istanza, e quando per impedimento di questi o per ragione di servizio ciò non sia consentito, il supplente sarà designato dal Presidente del Tribunale fra gli altri Pretori del Circondario, ovvero tra i Cancellieri di Pretura o tra gli attuari di Cancelleria del Tribunale di prima istanza.

Art. 6. Sono delegate al Governatore le seguenti competenze circa le cose ecclesiastiche:

Gli exequatur che si rilasciano ai documenti esteri da prodursi nel Regno *loco jurium*;

Gli exequatur alle patenti, ordinanze, decreti e in genere a tutti gli atti dei Vescovi, dei Capitoli delle Cattedrali e Collegiate, e agli atti delle Diete e Capitoli delle corporazioni religiose;

Le autorizzazioni per le ammortizzazioni a causa pia ecclesiastica e laica nella quantità non superiore ai 100 zecchini, ossia ad italiane lire 1120;

Le autorizzazioni per le tumulazioni ai Vescovi, Parrochi ed addetti a Collegi ecclesiastici per i quali la legge e la consuetudine fanno speciali riserve;

Le collazioni dei sussidii dotali delle Parrocchie e delle speciali fondazioni;

Le cessioni di questi sussidii fra sorella e sorella e il conferimento delle doti ricadute;

Le concessioni di tolleranza per i religiosi forestieri che dimorano nei conventi dello Stato;

Le nomine degli operai dei monasteri e conservatorii;

Le feste straordinarie;

Le funzioni sacre fuori dei tempii;

Le predicazioni in ore notturne e in luoghi diversi dalle chiese;

Le ammissioni, le vestizioni e professioni dei Regolari;

Le visite dei Capi degli ordini religiosi ai conventi da essi dipendenti;

Le convocazioni dei Capitoli;

Le costituzioni dei patrimonii ecclesiastici;

Le ammissioni nella casa dei Catecumeni;

Le questue fuori delle chiese;

Le licenze ai religiosi per andare fuori di Stato;

L'approvazione delle nomine agli uffizi e gradi dei conventi, monasteri e conservatorii;

L'approvazione delle elezioni degli Impiegati addetti ai monasteri e conservatorii;

L' approvazione delle nomine dei Cancellieri vescovili;

L' autorizzazione alla costruzione degli oratorii alla campagna e per le garanzie e per il buon mantenimento della fabbrica e dei sacri arredi;

Le R. adesioni alle nomine dei Compatroni;

Le licenze ai Vescovi per l'affissione delle pastorali;

La vigilanza continua sul Clero secolare per le opportune denunzie, quando occorrano, al Ministero e per la provocazione delle misure necessarie;

La vigilanza sull' andamento delle Curie ecclesiastiche e dei Seminarii vescovili;

Il consultivo negli affari legali e d'amministrazione della causa pia;

Le autorizzazioni a stare in giudizio per i beneficiati rappresentanti i conventi gli operai dei monasteri e conservatorii, collegi ecclesiastici, ed in genere per ogni Amministrazione della causa pia ecclesiastica esclusi gli Economi generali dei benefizi vacanti e dei Subeconomi da essi dipendenti;

Le autorizzazioni per le verificazioni dei danni cagionati dalla trascuranza e dall'abuso dei Rettori delle provviste ecclesiastiche;

Quelle per le riconduzioni, rinnovazioni e affrancazioni livellarie;

Le approvazioni del rendiconto degli operai dei monasteri e conservatorii, delle gestioni dei conventi maschili, di quelle degli Economi R. delle opere, delle chiese e delle fondazioni pie;

Le approvazioni delle garanzie agli Amministratori della causa pia ecclesiastica;

Quelle per la creazione sulle provviste delle passività redimibili a rate per supplire ai restauri, al fornimento dei sacri arredi, e per la coltura e miglioramento dei patrimonii beneficiati.

Art. 7. Il Governatore potrà inoltre fare quegli atti e provvedimenti che gli saranno delegati o particolarmente o per disposizione generale.

TITOLO III. — *Materie dipendenti dal Ministero delle Finanze.*

Art. 1. Il Direttore generale delle Finanze per le Provincie della Toscana dipende dal Ministero delle Finanze.

Art. 2. Esso comunica ai Dipartimenti da lui dipendenti gli ordini che gli saranno trasmessi dal Ministro delle Finanze, e provvede alla esatta osservanza dei medesimi.

Art. 3. Sono nelle facoltà del Direttore generale:

a) la nomina degli impiegati di grado inferiore;

b) la proposta al Ministro delle nomine e promozioni degl' impiegati d'ordine superiore;

c) il conferimento dei sussidi consueti;

d) il conferimento di doti a fanciulle povere a carico della R. Lotteria;

e) la condonazione di penali di registro, la composizione in rate di diritti di successione e la rimessione in tempo utile per ritardate denunzie d'eredità;

f) la restituzione di dazii doganali indebitamente percetti e l'assoluzione di penali per erronea denunzia, in caso di provata buona fede.

Art. 4. Il Direttore generale sarà tenuto a fare un rapporto settimanale al Ministro di tutto quanto spetta alla sua gestione.

Art. 5. In caso di assenza o d' impedimento del Direttore generale, il Segretario generale di Ministero alla Direzione lo supplirà in qualità di Vice-Direttore.

TITOLO IV. — *Materie dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.*

Art. 1. A termini dell'art. 13 del Decreto Reale del 14 febbraio 1861, essendo delegata al Governo di Toscana la amministrazione delle spese inscritte in bilancio pei servizii di acque, strade, porti e spiaggie, e fabbriche civili, quest' amministrazione sarà esercitata dal Governo di Toscana per mezzo delle Direzioni e degli uffici così amministrativi come tecnici attualmente esistenti, e colle norme fin qui usitate, sia per l'approvazione di progetti d'arte, sia per l'appalto delle opere, stipulazione ed approvazione di contratti, sia in fine pei pagamenti relativi tanto alle opere suddette, quanto al personale sì amministrativo che tecnico.

Art. 2. Nell'Amministrazione come sovra delegata il Governo di Toscana non potrà eccedere i limiti a caduna spesa assegnata dal bilancio, nè variare la destinazione di qualsiasi stanziamento.

Art. 3. Accadendo il bisogno di qualche nuova o maggiore spesa, o di semplice trasporto di qualche somma da uno ad un altro articolo della stessa categoria di Bilancio, dovrà farsene motivata e documentata proposta al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 4. Occorrendo nella gestione di acque e strade, porti e spiaggie, e fabbriche civili, tanto relativamente al personale, quanto per lo eseguimento di lavori,

provvedimenti nei quali, a termini delle Leggi ancora vigenti in Toscana, debba intervenire l'autorità sovrana, le proposte relative saranno pur rivolte al Ministero dei Lavori pubblici, il quale promuoverà la emanazione dei provvedimenti stessi.

Le nomine e le altre disposizioni riflettenti il personale, per le quali, a termini delle Leggi suddette, non occorra la sanzione Reale, rimarranno nelle attribuzioni delle Direzioni od altri uffici amministrativi o tecnici cui erano prima d'ora devolute, od altrimenti spetteranno al Governo di Toscana.

Art. 5. Allo spirare di ogni trimestre il Governo di Toscana trasmetterà al Ministero dei lavori pubblici un rapporto intorno alle disposizioni più rilevanti compiutesi in riguardo ai tre servizii predetti, e sul procedere delle imprese di maggior importanza.

TITOLO V. — *Materie dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione.*

Art. 1. L'Uffizio centrale ha per Capo un Direttore.

Art. 2. La nomina di tutto il personale del Corpo insegnante, non che dei Dipartimenti che rilevano dalla soppressa Direzione dell'istruzione pubblica, appartiene al Re, sulla proposizione del Ministro; e appartiene al Ministro ogni altra nomina per la quale non bisogna un Decreto Regio, e che non è riserbata al Governatore nel presente Regolamento.

Art. 3. Gli affari relativi alle Università di Pisa e di Siena si tratteranno direttamente dal Ministro.

Col previo parere del Direttore il Ministro delibera:

sui Regolamenti scolastici d'ogni specie, dagli Istituti superiori fino ai Licei inclusive;

sulla compra di oggetti di belle arti e di codici;

propone al Re la collazione dei posti distinti o gratuiti alle Università, ed alla Scuola normale, e la concessione di sussidii a studenti e artisti poveri;

nomina le Commissioni esaminatrici per i concorsi e le Commissioni incaricate di studi speciali.

Art. 4. Sono di competenza del Governatore:

le approbazioni dei Maestri di Ginnasi e delle scuole minori, eletti dai Comuni;

la sospensione, e l'interdizione dall'insegnamento dei Maestri privati, salvo diritto di ricorso al Ministero;

le autorizzazioni di assenza e di supplenza, a breve tempo, ed in casi urgenti, per i professori liceali;

la nomina dei Custodi e degli Inservienti;

l'approvazione del servizio straordinario dei giornalieri;

la concessione delle gratificazioni, indennità e sussidii consueti, o che fanno parte di stipendio;

gli ordini di pagamento per tutte le spese che si fanno con le dotazioni assegnate nel bilancio ai diversi Istituti;

l'approvazione dei rendimenti dei conti dei Capi d'Uffizio;

le autorizzazioni di tutti gli atti necessari all'amministrazione del patrimonio degli Istituti, eccetto le alienazioni e la costituzione di servitù passiva.

Art. 5. Il Direttore centrale, oltre alla compiuta informazione di tutti gli affari, potrà risolvere per propria autorità:

sull'istituzione di scuole private;

sulle copie di Quadri e di Codici;

tutti gli affari relativi a domande di grazia per abbreviamento di tirocinio scolastico, ripetizioni di esami e ammissioni fuori di tempo;

ha in cura la compilazione della statistica delle scuole, e in generale provvede all'applicazione chiara e ordinaria delle leggi e regolamenti, la quale non implica novità veruna di massima, nè dubbiezza d'interpretazione.

TITOLO VI. — *Materie dipendenti dal Ministero per gli Affari Esteri.*

Art. 1. Il Governatore della Toscana è autorizzato a legalizzare le firme degli Agenti Diplomatici e Consolari di Sua Maestà all'Estero apposte agli atti che debbono aver forza nei Regii Stati.

Art. 2. Gli Agenti Diplomatici e Consolari di S. M. all'estero riconosceranno come valida e legalizzeranno, ove d'uopo, la firma del Governatore della Toscana apposta agli atti emanati nei Reali Dominii che debbono prodursi all'estero.

Milano, addì 14 febbraio 1861.

Visto d'ordine di S. M.

I Ministri: M. Minghetti.
G. B. Cassinis.
F. S. Vegezzi.
T. Mamiani.
C. Cavour.
T. Corsi.

Il N. 4629 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Visto l'art. 3 del Nostro Decreto del 7 scorso gennaio, col quale il Luogotenente Generale nelle Provincie Napoletane nominato col Decreto medesimo, era investito sino alla prima riunione del Parlamento Nazionale dei pieni poteri a Noi riserbati cogli articoli 2 del precedente Nostro Decreto del 17 scorso dicembre e 82 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 7 del summentovato Decreto del 7 scorso gennaio col quale nell'ordinare il Consiglio di Luogotenenza, e le attribuzioni dei singoli Consiglieri fino all'apertura del Parlamento, ci riserbavamo di dare a tale epoca le ulteriori occorrenti disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Sino alle occorrenti ulteriori determinazioni continueranno l'attuale ordinamento e le attribuzioni del Consiglio di Luogotenenza delle Provincie Napoletane, salvo in quanto si riferisce agli straordinari poteri di cui nel summentovato articolo 3 del Decreto Nostro del 7 scorso gennaio, i quali s'intenderanno cessati il giorno 18 del corrente mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 14 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

Il Num. 4630 della Raccolta ufficiale degli Atti del Governo contiene il seguente Decreto.

VITTORIO EMANUELE II, ecc. ecc.

Visto l'art. 1 del Nostro Decreto del 2 scorso dicembre col quale il Luogotenente Generale da Noi nominato per governare e reggere le Provincie dell'Isola di Sicilia era autorizzato ad emanare sino alla prima riunione del Parlamento tutti gli atti occorrenti a stabilire e coordinare l'unione di quelle Provincie col resto della Monarchia, ed a provvedere ai loro straordinari bisogni;

Visto il Decreto del predetto Luogotenente Generale del 4 stesso dicembre col quale è ordinato un Consiglio di Luogotenenza;

Visto il Decreto Nostro del 17 stesso mese di dicembre col quale nell'accettarsi l'annessione delle Provincie Siciliane al Regno Italiano, si dichiarava applicabile alle medesime e sino alla riunione del Parlamento l'art. 82 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio,

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Articolo unico.

Nulla è per ora, e sino alle occorrenti ulteriori determinazioni, innovato intorno all'ordinamento ed alle attribuzioni della Luogotenenza delle Provincie Siciliane, e del Consiglio predetto, salvo in quanto all'esercizio degli straordinari poteri di cui nei Decreti suddetti del 2 e 17 scorso dicembre, i quali si intenderanno cessati il giorno 18 del corrente mese.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 14 febbraio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. Cavour.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 17 FEBBRAIO 1861

S. Ecc. il luogotenente generale de Bonin, aiutante di campo generale e ambasciatore straordinario di S. M. il re di Prussia, ebbe ieri l'onore di essere ricevuto in udienza straordinaria da S. M. il Re a Milano, e di rimettere alla M. S. una lettera del suo sovrano.

La sera di ieri l'altro S. M. il Re, accompagnato da S. A. R. la Duchessa di Genova, volle onorare dell'augusta sua presenza una rappresentazione dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano.

Oggi S. M. dà un pranzo all'ambasciatore straordinario di S. M. il re di Prussia.

S. M. partirà da Milano stassera alle 9 e arriverà a Torino a mezzanotte.

Questa sera saranno pure a Torino di ritorno dal loro viaggio nella Toscana e nell'Emilia le LL. AA. RR. Umberto Principe di Piemonte e Amedeo Duca di Aosta.

GIUNTA MUNICIPALE DI TORINO.

Concittadini!

Domani nella città nostra si compie tale splendido fatto, che nelle storie antiche e moderne non ha raffronto.

Quell'Italia che nei secoli trascorsi per ben due volte tenne il primato fra le genti civili, che caduta di poi per discordie intestine, per avverse sorti in preda allo straniero, in balìa di governi inetti o corruttori, venuta ora, mercè l'aiuto di generosa nazione di comune stirpe latina, mercè il valore dei suoi figli, mercè il proprio senno politico, in potestà di se stessa, quell'Italia invia fra noi i suoi Rappresentanti eletti con ordine che potrebbero invidiare genti provette ad uso di libertà, a porre le basi del novello regno che dovrà compiere l'affrancamento, guarentire l'unità e l'indipendenza della Penisola.

Domani dessi udranno la parola franca ed onesta del Principe, che raccolto il patrio Vessillo abbattuto da immensa nazionale sventura; ebbe fede nei destini futuri della comune patria, vi si dedicò tutto, mente, cuore e braccio, ed ora ha la sorte di manifestare i suoi divisamenti a popoli che volle *forti*, liberi e grandi, che forti e liberi sono, grandi saranno.

L'eco di questa regale parola si stenderà alle più remote regioni.

La accoglieranno con sensi di simpatia tutti gli animi nobili e generosi, ed i fratelli che pur troppo ancora mancano al convegno della comune schiatta, prenderanno dalla parola del Re conforto a soffrire ed a sperare.

I vostri Rappresentanti provvidero perchè onorevole e festosa accoglienza fosse fatta ai Deputati della Nazione. Li salutino i vostri fragorosi applausi!

Torino, che prima iniziò il patrio risorgimento; Torino che sottostò spontanea sempre e volonterosa ad ogni più grave sacrificio richiesto per il trionfo della causa comune; Torino che vuole ad ogni costo che questa diletta Italia sia una volta tutta e solo degli Italiani; Torino sente e sa d'essere degna dell'onore che avrà domani, saprà sollevarsi sempre all'altezza del sublime suo compito.

Torino, dal palazzo della Città, il 17 febbraio 1861.

Per la Giunta

Il Sindaco A. Di Cossilla.

Il Segretario C. Fava.

Gli edifici municipali ed i pubblici stabilimenti domani a sera saranno illuminati, e la Giunta invita gli abitanti a volere concorrere alla dimostrazione di gioia, coll'illuminare pure le private abitazioni.

I signori Senatori e Deputati sono avvisati che nelle segreterie del Senato e della Camera saranno loro distribuiti i biglietti personali di cui debbono essere muniti per aver ingresso alla grand'aula del Palazzo Carignano nel dì della solenne apertura del Parlamento Nazionale, che avrà luogo il giorno 18 corrente mese.

Torino, addì 15 febbraio 1861.

Leggonsi nel *Giornale ufficiale di Sicilia* dell'11 febbraio i seguenti nomi di Deputati eletti, invece di quelli pubblicati nell'elenco inserito nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 16 corrente.

Provincia di Girgenti, 199 *Bivona.* Carini generale cav. Giacinto.

Id. 201 *Girgenti.* Amari prof. Emerico.

Provincia di Messina, 221 *Naso.* Anca barone Francesco.

Provincia di Palermo, 304 *Caccamo.* Ferrara prof. Francesco.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 16 *febbraio* (*sera*).

Notizie di Borsa.

Il mercato d'oggi fu abbastanza sostenuto ed animato.

Fondi Francesi 3 0/0 — 68 25.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 98
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 92 1/8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 75 85.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 688.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 375.
Id. id. Lombardo-Venete — 478.
Id. id. Romane — 320.
Id. id. Austriache — 490.

Vienna, 16. Borsa stazionaria e senza movimento.

Napoli, 16 *febbraio.*

È pubblicata la legge sull'istruzione classica e secondaria.

È concesso ad una Compagnia estera di costrurre un canale d'irrigazione navigabile tra il Volturno ed il Garigliano: dovrà essere compiuto in cinque anni.

È aperta la sottoscrizione per una medaglia al deputato Wincke. Si raccolgono molte firme.

Parigi, 17 *febbraio* (*mattina*).

Pesth, 16. La Conferenza ha deciso che il primate e i palatini si recheranno a Vienna a chiedere istantemente la conservazione delle leggi del 1848 e la riunione della Dieta a Pesth.

Copenaghen, 16. Saranno tosto convocati gli Stati dell'Holstein.

Pietroborgo, 16. Fu operato lo scambio di trenta milioni in argento della Banca di Francia con trenta milioni in oro della Banca russa.

FATTI DIVERSI

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il n. dell'Effemeride della pubblica istruzione uscito l'11 corrente contiene i seguenti articoli:

Studi filosofici. — La questione del materialismo.

Bibliografia. — Storia della Grecia antica, di Giorgio Groto (III). — Delle società di mutuo soccorso, per Pietro Sbarbaro.

Istruzione dello Stato. — Accademia scientifico-letteraria di Milano. — Istituto di studi superiori in Firenze — Regia università di Pisa.

Biblioteche dello Stato. — Biblioteca di Pavia.

Notizie varie.

Pubblicazioni.

Atti del Governo. — Concorsi. — Circolari. — Notificazione. — Decreti. — Programmi di esame per gli istituti tecnici. — Onorificenze. — Disposizioni varie. — Nomine nelle scuole superiori, nei provveditorati e ispettorati, e nei licei.

— Il cav. Borelli, direttore della *Gazzetta medica italiana*, provincie sarde, continua da 12 anni a sostenere il credito del suo giornale con importanti memorie originali, con sunti di opere, relazioni e notizie di attualità.

Fra le materie comprese negli ultimi numeri di detto periodico non tengono ultimo luogo i sunti delle lezioni di anatomia del prof. cav. Tomati, e quelli risguardanti la medicina pubblica dell'illustre commendatore Betti, della quale è prossimo a comparire il terzo volume; opera questa posta sotto la speciale protezione del Governo toscano e coronata dalla generale estimazione.

A questi sunti si aggiungono quelli delle lezioni del corso libero sulla storia della medicina dell'esimio professore cav. Florito, nelle quali lezioni egli tratta dell'origine della medicina e della medicina antica indiana, persiana e chinese.

I sunti dell'opera classica del prof. Betti e delle dotte ed erudite lezioni del prof. Florito sono lavoro del cav. dott. Benedetto Trompeo, operoso collaboratore della Gazzetta medica del cav. Borelli.

— *Il Tecnico, periodico mensile per le applicazioni delle scienze fisiche agli usi sociali, compilato da G. Clementi, P. Conti, Fr. Selmi.* Cominciò questo periodico a vedere la luce in Torino nel 1837, per opera dei medesimi compilatori, od in breve ricevette tale favore dalle diverse parti d'Italia, che potè crescere di mole, senza accrescimento di prezzo. Nel 1839 sospese le pubblicazioni, perchè coloro che lo dirigevano furono distratti altrove dagli avvenimenti; ora risorge, nuovamente accresciuto di pagine, stampato più nitidamente, e ricco di materie sui diversi argomenti che tratta, cioè la *meccanica*, la *fisica*, le *costruzioni*, la *chimica*, la *tecnologia*, la *storia naturale*, l'*igiene*, la *statistica*, la *economia domestica* e gli *studi tecnici*.

Esce in fascicoli mensili con illustrazione di tavole, e n'è editrice la tipografia Paravia e Comp.

LICEI. — A scanso d'equivoco, e per rispondere all'osservazione fatta da un giornale, avvertiamo che nel fascicolo 16 dell'*Effemeride* abbiamo dato un quadro statistico dei licei, fra i quali si è insinuato il nome del capoluogo della provincia a cui appartiene il liceo di San Remo. Tale capoluogo è Porto Maurizio, che non ha liceo, e quindi non ha neppure studenti liceali! (*Effem. della pubb. istr.*).

NECROLOGIA — La Spagna ha perduto un uomo insigne in Don Antonio Gil y Zarate, morto a Madrid il 27 dello scorso mese. Oltre un gran numero di lavori teatrali, tra i quali mettesi primo la tragedia *Guzman il Buono*, che aveva un successo immenso nella penisola iberica, Gil y Zarate lascia un eccellente *Manuale di letteratura* e una *Storia dell'istruzione pubblica in Ispagna.*

— Il *Giornale di Roma* annunzia che il 9 corrente passò agli eterni riposi, colpito da un'apoplessia fulminante, il commend. Vincenzo Castellini, membro del Collegio filologico e professore di lingua araba nella università romana, scrittore nella stessa lingua e nella siriaca alla biblioteca apostolica vaticana.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 4 al 10 febbraio 1860.

MERCATI	QUANTITA' esposto ettol.	QUANTITA' esposto miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
Cereali (1) *per ettolitro*					
Grano	3700	»	22 75	24 50	23 62
Segala	830	»	13 25	14 50	13 87
Orzo	270	»	12 75	14 »	13 37
Avena	1920	»	10 20	11 20	10 70
Riso	2490	»	26 »	28 »	27 »
Meliga	3470	»	12 90	13 90	13 40
Vino *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	2290	»	52 »	76 »	64 »
2.a Id.			40 »	50 »	45 »
Burro *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1650	2 10	2 20	2 15
2.a Id.			1 75	1 90	1 82
Pollame *per caduno*					
Polli . n. 12390	»	»	1 10	1 50	1 30
Capponi » 10800	»	»	2 25	3 »	2 62
Oche » 43	»	»	4 50	4 75	4 62
Anitre » 4963	»	»	2 25	2 75	2 50
Galli d'India 3823	»	»	4 »	6 50	5 25
Pescheria fresca *per chilo*					
Tonno e Trota	»	39	3 75	4 10	3 92
Anguilla e Tinca	»	85	1 60	2 10	1 85
Lampredo	»	3	2 90	3 10	3 »
Barbo e Luccio (3)	»	55	1 55	1 70	1 62
Pesci minuti	»	75	» 90	1 »	» 95
Ortaggi *per miria*					
Patate	»	2000	» 90	1 10	1 »
Rape	»	2100	» 80	» 90	» 85
Cavoli	»	2300	» 60	» 70	» 65
Frutta *per miria*					
Castagne	»	250	1 50	2 »	1 75
Id. bianche	»	800	3 50	4 50	4 »
Pere	»	300	3 75	4 50	4 12
Mele	»	1200	1 55	3 75	2 65
Uva	»	80	5 50	7 50	6 50
Legna *per miria*					
Quercia			» 37	» 40	» 38
Noce e Faggio	»	10844	» 34	» 38	» 36
Ontano e Pioppo			» 28	» 32	» 30
Carbone *per miria*					
1.a qualità	»	2792	1 10	1 20	1 15
2.a id.			» 70	» 75	» 72
Foraggi *per miria*					
Fieno	»	6300	» 70	» 90	» 80
Paglia	»	1400	» 55	» 60	» 57
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
Pane *per cadun chilo*					
Grissini			» 53	» 60	» 57
Fino			» 43	» 48	» 45
Casalingo			» 32	» 38	» 35
Carne *per cadun chilo* (3)					
Sanato			1 20	1 50	1 35
Vitello			1 05	1 20	1 12
Bue			1 »	1 10	1 05
Moggia			» 70	» 80	» 75
Soriana			» 50	» 60	» 55
Montone			» 80	1 »	» 90
Agnello			» 75	» 90	» 82

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 27 25.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Ai macelli municipali si vende L. 1 05 al chilo.

G. FAVALE, gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO. (ore 7 1/2) Opera *Il Trovatore* — ballo *La silfide*

CARIGNANO. (9 1/2) La dramm. Comp. Salvini recita: *Pamela nubile.*

NAZIONALE. (7 1/2) Opera *La Traviata* — Balletto *Mignonè Fanfan.*

SAN MARTINIANO. (ore sette). si rappresenta colle marionette: *Guerrin meschino.* Ballo: *D. Chisciotte.*

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
dell'Amministrazione Militare

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 22 del corrente mese di febbraio, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, e nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale, all'appalto della provvista di

Num. 40 CARRI DA FORAGGIO, divisa in due lotti di num. 20 Carri caduno; al prezzo di L. 630 cadun Carro.

L'introduzione dei Carri dovrà essere fatta nel Quartiere del Treno di Armata, ove sarà pure visibile il Carro di modello, nel termine di mesi tre rateatamente, cioè metà nei due primi mesi, e metà nel terzo mese, a datare dall'avviso dell'approvazione del contratto.

I capitoli d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 i fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sul prezzo sovradescritto un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Torino, 13 febbraio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale, Il Direttore capo della Divisione Contratti,
Cav. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE
dell' Amministrazione Militare

Avviso d'asta

Si fa di pubblica ragione, che nel giorno 22 del corrente mese di febbraio, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, e nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti il Direttore Generale, all'appalto delle infraespresse provviste che potranno occorrere ad uso dei Laboratori della Reclusione Militare durante un' annata

Chilogrammi 3000 di CUOIO da Suola bianca e rossa, forte, al prezzo di L. 4, 500 cadun chilogramma.

Chilogrammi 1500 di PELLE di VACCHETTA naturale, al prezzo di L. 6, 800 cadun chilogramma.

Li capitoli d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degl'incanti, a cui si ha accesso dalla porta del Giardino Reale, piano secondo, e negli Uffizi d'Intendenza Militare ove avrà luogo la pubblicazione del presente; i campioni saranno visibili presso il Magazzino Merci.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà in un sol lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi sovradescritti un ribasso di un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'impresa.

Torino, addì 13 febbraio 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale, Il Direttore Capo della Divisione Contratti
Cav. FENOGLIO.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA ECCLESIASTICA

AVVISO D'ASTA

Atteso l'aumento del decimo fatto in tempo utile al prezzo di L. 16,900 a cui venne nell'Ufficio di Governo della provincia di Genova deliberata la casa posta in detta città, nel vico San Filippo Neri, sestiere Prè, distinta col civico num. 8, alle ore 10 antimeridiane del 19 febbraio corrente, si procederà a nuovo incanto nel suddetto Ufficio, per la vendita di quella casa in base al prezzo di L. 18,590.

I capitoli d'oneri e la perizia sono visibili presso l'Ufficio di detto Governo.

SCADENZA DI FATALI

Con atto d'incanto 14 corrente si è deliberato dal sottoscritto la

VILLEGGIATURA in Grugliasco, cantone della Realga, con giardino cinto da muro ed irrigato, parte coltivato all'inglese, fabbrica rurale e beni, di ett. 43, 71, 73, al signor Camillo Spanna per L. 150,200.

Il corpo di casa in Torino, via delle Orfanelle, porta n. 16, già n. 15, al signor ing. Curzio Malvani per L. 60,000.

Il termine per fare l'aumento del decimo scade al mezzodì del primo prossimo marzo.

Gasparo Cassin's not. coll.

REVOCA DI PROCURA

Con atto 14 volgente febbraio, rogato Leone, il signor Vincenzo Sardini ha revocato la procura generale che egli spediva al sig. liquidatore Gio. Francesco Berlenda, di Torino, con atto del 13 dicembre 1860, rogato Revelli.

Not. Leone.

REVOCA DI PROCURA

Con instrumento del 10 corrente, rogato Origlia, notaio in Avigliana, venne revocata la procura generale passata dal signor Bertini Vittorio fu Luigi, di Sant'Ambrogio, al proprio fratello Paolo, in data 4 aprile 1860, rogato Operti, notaio in Torino, quale instrumento venne con atto dell'usciere Tomassone Gio. Battista, addetto alla giudicatura di Avigliana, del 15 febbraio pure corrente, notificato al suddetto Paolo Bertini, per quell'effetto che di ragione.

Torino, 16 febbraio 1861.

NOTIFICANZA DI COMANDO

Con atto dell'usciere Regis, presso la giudicatura di Torino, sezione Monviso, delli 9 corrente febbraio, venne sull'instanza del signor cav. Giovanni Paolo Laclaire, domiciliato in Torino, fatto ingiunzione e comando, a norma dell'art. 62 del cod. di proc. civ., al signor Serafino Pesce, domiciliato in Nizza Marittima, di pagare entro giorni 5 L. 813, 08, oltre il dritto del comando istesso, con diffidamento che in difetto si sarebbe in di lui odio proceduto a termini di legge.

Torino, 10 febbraio 1861

G. B. Baravalle sost. Gili p. c.

RISOLUZIONE DI SOCIETA'.

Con scrittura 9 corrente febbraio, stata regolarmente depositata presso la segreteria del tribunale di commercio di questa città, venne risolta la società costituitasi con scrittura 16 ottobre 1860, tra li signori Giuseppe Barorero e Giovanni Battista Garrone, entrambi residenti in questa città, pell'esercizio delle fabbriche in Torino e Cumiana, e del commercio di spazzole ed oggetti militari già esercìti dal Barbero.

Torino, 14 febbraio 1861.

Ferraris sost. Zanotti.

AUMENTO DI MEZZO SESTO.

Ad instanza del signor marchese Felice Carlo Gozani di San Giorgio, residente a San Giorgio Monferrato, il tribunale di circondario di Torino con decreto in data del 16 febbraio 1861 ammise l'aumento del solo mezzo sesto sulla somma di L. 341,500, per cui con sentenza di questo tribunale delli 8 corrente febbraio venne deliberato al signor marchese Giuseppe Rolando Dellavalle il cospicuo corpo di casa con giardino annesso, dal prelodato signor marchese posseduto in questa città, via Bogino, la cui subastazione venne promossa dal signor marchese Nicolò Brignole;

Ed il termine per fare l'aumento di detto mezzo sesto, a mente dell'art. 810 del cod. di proc. civ., scade alli 23 corrente mese.

Torino, 16 febbraio 1861.

O'dano sost. Cirio.

SOCIETA' COMMERCIALE

Con scrittura 6 febbraio 1861, depositata al tribunale di commercio, i signori Angelo Piacentino e Giovanni Casali, ambidue domiciliati in Torino, stabilirono società fra loro, sotto la ditta Piacentino e Casali. Detta società ha per iscopo di rappresentare in questa città case di commercio estere e nazionali.

Essa ebbe il suo principio col primo gennaio 1861, ed è durativa per tempo indeterminato. L'uso della firma è comune ai soci.

Piacentino e Casali.

SUBASTAZIONE

Instanti Sandrino Domenico fu Gaspare, Porello Giambattista fu Carlo, da Alberetto, e Salvano Giuseppe fu Michele, da Diano, all'udienza di questo tribunale di circondario, del 20 marzo prossimo, seguirà l'incanto in tre lotti, degli stabili proprii di Giovanni fu Marco Capra, da Montelupo, dove sono situati i beni, al prezzo ed alle condizioni enunciate in bando di questo giorno, visibile in tribunale, nella segreteria comunale di Montelupo, e nello studio del proc. sottoscritto.

Alba, 16 gennaio 1861.

Ricca sost. Moreno.

SUBASTAZIONE.

All'udienza che questo tribunale di circondario, terrà nel giorno 19 vegnente marzo, seguirà l'incanto degli stabili, di cui fu ordinata la spropriazione forzata a danno di Roella Francesco fu Giacomo Maria, da Monforte, e sull'instanza del mercante Gioachino Cantalupo, di questa città, designati col prezzo e colle condizioni in bando di questo stesso giorno, visibile all'albo del tribunale, e nello studio del procuratore sottoscritto.

Alba, 16 gennaio 1861.

Ricca sost. Moreno.

INSTANCE D' ORDRE.

Sur recours présenté par M. Favre Pierre-François-Joseph, propriétaire, domicilié à Aoste, M. le président du tribunal de l'arrondissement d'Aoste, a par ordonnance du 5 février courant, déclaré ouverte l'instance d'ordre, pour la distribution du prix des immeubles adjugés à lui même, par jugement du sept décembre dernier, contre Favre Laurent feu Laurent, nouveau propriétaire, André Isidore, Antoine et Damien feu Pierre-Marie et Boch Julie, veuve du dit Pierre-Marie-André, et par la même ordonnance, il a enjoint aux créanciers, de produire leurs titres, avec les pièces à l'appui dans le délai de 30 jours, en fixant ce terme pour les notifications et insertions prescrites par la loi.

Aoste, 11 février 1861.

Challier substitut Pellissier proc.

INSTANCE D'ORDRE

Sur instance de l' Hôpital Mauricien d' Aoste, représenté par son directeur M. le chevalier Jules Ferrero, intendant général en retraite, M. le président du tribunal de l'arrondissement d' Aoste, par ordonnance du neuf janvier dernier, a déclaré ouverte l' instance d'ordre pour la distribution du prix des immeubles adjugés au préjudice d'Ozella Sophie, veuve de Gaudi Bernard, en qualité de tutrice de ses enfans mineurs, domiciliée à Aoste, et par la même il a nommé pour juge commissaire, M. le juge chevalier Bichi, et il a enjoint aux créanciers de produire et déposer leurs titres dans le délai légal de 30 jours.

Aoste, 12 février 1861.

Challier substitut de Pellissier proc.

AUMENTO DI SESTO.

Gli infradescritti stabili, situati in territorio di Occhieppo Inferiore, sull' instanza del beneficio parrocchiale del Vandorno, in persona dell'investito pro tempore, don Secondo Caraccio, e sull' offerto prezzo di L. 455 pel lotto primo, di L. 175 pel lotto secondo, e di L. 200 pel lotto terzo, posti in subasta a pregiudicio di Boccaccino Francesco fu Atanasio, Giuseppe, Francesco e Felicita fu Bartolomeo Boccaccino, moglie questa di Giovanni Pavignano, unitamente a costui per la voluta autorizzazione, e Boccaccino Bernardo e Francesco fu Giovanni Battista, debitori, e Schiapparelli Ludovica, moglie di Novaretti Domenico, in un con questo per la voluta autorizzazione, Giacomo, Ludovico, Antonio e Lucia fu Giuseppe Piacenza, in persona gli ultimi due come minori della loro madre e tutrice Piacenza Vittoria, vedova di detto Giuseppe, e questa anche nel proprio interesse, e Maria Catterina fu Giuseppe Piacenza, moglie di Giovanni Battista Ottella, in un con questo per la voluta assistenza ed autorizzazione, e Blotto Giuseppe fu Giacomo, terzi possessori, residenti tutti in Occhieppo Inferiore, vennero con sentenza del tribunale del circondario di Biella in data d'oggi deliberati come segue, cioè:

Il lotto primo, composto di un campo aperto con piccola striscia di prato, nella regione al Prato dell'Ora, alli numeri di mappa 1207 e 1208, di are 25, 46, a favore dei Carlo e Giacomo, fratelli Barbera, dimoranti in Occhieppo Inferiore, pel prezzo di L. 850.

Il lotto secondo, composto di un campo con alteni e poche viti, nella regione Salaro, di are 9, 08, fa iente parte del numero di mappa 1836, con una pianta di noce ed una di pomo, a favore di don Secondo Caraccio, residente al Vandorno, pel prezzo di L. 300.

Ed il lotto terzo, consistente in un campo avvitato, ora il lotto di recente a fabbricato, corte e già dino, nella regione Salaro, di are 4, 56, facente parte del numero 1836, a favore del suddetto don Secondo Caraccio, pel prezzo di L. 1200.

Il termine utile per fare ai detti prezzi l'aumento del sesto, ovvero del mezzo sesto se autorizzato, scade nel dì 27 volgente mese.

Biella, 12 febbraio 1861.

G. Fissore segr.

NOTIFICAZIONE.

Con atti dell'usciere Andrea Losero, in data 11 corrente, addetto alla giudicatura di Moncenisio, in Torino, e 13 pure corrente mese, dell'usciere Francesco Ferrero, addetto alla giudicatura del mandamento di Chivasso, venne notificato nella forma prescritta dall'art. 61 del cod. di proc. civ., al Giretti Antonio fu Stefano, già residente in Chivasso, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, il provvedimento emanato dal sig. giudice di Chivasso, sotto il 6 corr., nella causa innanzi il medesimo vertente, fra la Maria Rasino, vedova fu Biagio Ferrero, contro li Giovanni Cena, Giacomo e Giovanni, fratelli Vecchia, e Teresa, vedova fu Stefano Vecchia, madre di questi ultimi, ed il detto Antonio Giretti, con quale provvedimento unita la causa di quest'ultimo e del Giovanni Vecchia resisi contumaci, con quella degli altri comparsi, venne riservata la discussione nel merito all' udienza delli 6 prossimo marzo, ore 10 mattutine francesi, per qual giorno ed ora vennero li medesimi citati.

Chivasso, 16 febbraio 1861.

Not. Pietro Giacinto Verna proc. spec.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza del tribunale del circondario di Mondovì, in data 31 dicembre 1860, instante il signor conte Giuseppe Marenco, di Castellamonte, venne autorizzata la spropriazione per via di subastazione, in odio di Lorenzo Ponzo fu Francesco, di Dogliani, e dei terzi possessori Fontana Bartolomeo fu Carlo, Panero Francesco fu Giuseppe, e Carretto Giovanni fu Francesco, di Mombarcaro, degli stabili nella stessa sentenza declinati, siti sul territorio di detto luogo di Mombarcaro, e nelle regioni Casa di Belbo, Ceprina, Rivo dei voti ovvero Vinegro, Pianella, alli Orti ossia Manuella, Valli, Granera, Confraria, Piè dei Garozzi, Basadonna, Langa, Via dei Viali, Molino o Chioggia e Pian di Valtero, da vendersi in quattro lotti, sul prezzo il primo, di L. 705, il secondo di L. 900, il terzo di L. 380, il quarto di L. 106, e venne fissata pel relativo incanto l'udienza delli 15 marzo prossimo venturo, ore 11 antimeridiane, essendosi colla sentenza stessa nominato il Francesco Panero amministratore degli stabili da lui posseduti, che dichiarò di voler dismettere.

Mondovì, 26 gennaio 1861.

Maglia sost. Bellone.

SUBASTAZIONE.

Sull'instanza di Giovanni Arnaldi, residente a Farigliano, ammesso al beneficio dei poveri, il tribunale del circondario di Mondovì, con sua sentenza del 31 dicembre 1860 ha dichiarato la espropriazione forzata per via di subasta, degli stabili ivi descritti, e posti sulle fini di Farigliano, in odio di Occelli Domenico, debitore principale, Spinardi Giovanni e Fia Giovanni, terzi possessori, residenti tutti a Farigliano, contumaci, e fissò pell'incanto di detti beni l'udienza che sarà dal medesimo tenuta alle ore 11 antimeridiane, nella solita sala, il giorno 11 prossimo venturo marzo, al prezzo ed alle condizioni, di cui in relativo bando venale del 23 gennaio 1861, visibile nell' ufficio del sottoscritto.

Mondovì, 28 gennaio 1861.

Manfredi sost. Prandi.

SUBASTAZIONE.
dietro aumento di mezzo sesto.

All'udienza pubblica che sarà tenuta da questo tribunale di circondario, alle ore 1 pomeridiana del 27 febbraio corrente; sull' instanza di Giuseppa Bertea moglie di Antonio Pugnetti, residente in Pinerolo, si procederà all' incanto e successivo deliberamento definitivo degli infradescritti stabili, già proprii delli Dionigi, Irene, Barbara, Teresa ed Onorata, fratello e sorelle Pacchiotti fu Onorato, residenti il primo e le due ultime a Miradolo, l'Irene col suo marito Giuseppe Santiano a Roletto, e la Barbara col pur suo signor consorte capitano Cosimo Bombara in Pinerolo, e già stati deliberati in seguito a reincanto colla sentenza di questo tribunale 16 gennaio ultimo scorso, a favore della signora Elisabetta Pignatelli moglie del sig. Angelo Salvaj, residente a Torino, pel prezzo di L. 8,400, al quale si fece l' aumento del mezzo sesto dal sig. Luigi Ravioi residente in Pinerolo.

Descrizione dei beni situati in territorio di S. Secondo.

Lotto unico.

1. Regione Chiavandero di Baraudo ossia Cardonatta, caseggiamento, corte, orto, prato ed alteno simultenenti, di ettari 2, are 22, cent. 35, ai num. di mappa 2440, 2445 e 2446.

2. Regione Prati Secchi, prato, di are 58, cent. 16, alli num. di mappa 2484 e 2485.

3. Stessa regione, bosco e goretto, di are 81, cent. 10, alli num. di mappa 2423 e 2424.

L'incanto verrà aperto sul prezzo di lire 9100, e sotto l'osservanza dei patti e delle condizioni che accompagnano il bando venale relativo, in data 2 febbraio corrente, aut. Gastaldi segr.

Pinerolo, 9 febbraio 1861.

Caus. Vincenzo Lamarchia.

SUBASTAZIONE.

Il tribunale del circondario di Pinerolo fissò la sua udienza del 23 marzo 1861, ad un'ora pomeridiana, per l'incanto in via di spropriazione forzata, di una casa posta nel concentrico della stessa città, e di una piccola cascina sul territorio di Roletto, composta di casa, corte, orto, prato ed alteno, proprii di Stefano Carosso, domiciliato a Moncalieri; l'incanto verrà aperto sul prezzo dall'instante Cristoforo Calamaro, offerto di L. 7,800 pel primo lotto, e di L. 500 pel lotto secondo.

Varese proc. capo.

SUBASTAZIONE

All'udienza del tribunale del circondario di Saluzzo, del 12 marzo p. v., ora meridiana, avrà luogo nel giudicio di subasta promosso dalla signora Vittoria Baralis, vedova dell'avv. Giovanni Giacomo Prever, dimorante in Torino, tanto in proprio che come tutrice delle sue figlie minori Marta e Giovanna, sorelle Prever, contro il avvocato Augusto, Alfredo ed Ernesto, fratelli Mancardi fu Giacinto, dimoranti pure in Torino, l'incanto e successivo deliberamento dei beni, stabili da questi ultimi posseduti nella città di Racconigi, si e come trovansi descritti nel relativo bando venale del 28 scorso gennaio, in due distinti lotti, sul prezzo ad essi offerto dalla instante di lire 44,900 pel lotto primo, e di L. 1,600 per il lotto secondo, ed alle altre condizioni di cui nel sudatato bando.

Saluzzo, 0 febbraio 1861.

Pennachio proc. capo.

NEL FALLIMENTO
di Tosco Ludovico, già caffettiere in Savigliano.

Si avvisano i creditori verso detto fallito che il signor giudice commissario avvocato Luigi Rossi ha stabilito un'adunanza, avanti di sè, e nella solita sala dei congressi di questo tribunale, alle ore 9 mattutine del 16 prossimo mese di marzo, per la resa del conto a farsi dai sindaci a mente e per gli effetti previsti dagli articoli 578 e 579 del codice di commercio.

Saluzzo, 15 febbraio 1861.

Ghiano sost. segr.

VENDITA GIUDIZIARIA.

Sull'instanza del signor geometra Gorra Angelo fu Giacomo, domiciliato in Moncalieri, qual erede beneficiato del Lorenzo Baratta fu notaio Gioanni Domenico, vivendo dimorante in Villar-Almese, il tribunale del circondario di Susa con declaratoria del 15 gennaio ultimo scorso autorizzò la vendita ai pubblici incanti di tutti gli stabili caduti nell'eredità del suddetto Lorenzo Baratta, situati nei territori di Almese, Villar-Almese e Avigliana, e descritti in 58 lotti, nel bando in data 19 gennaio ultimo scorso, visibile nella sala del prefato tribunale e nelle segreterie comunali di Almese e Villar-Almese, e di Avigliana, e fissò l'incanto alli 9 marzo prossimo, ore 11 di mattina.

Susa, 6 febbraio 1861.

Rolando proc.

TRASCRIZIONE.

Con atto 10 dicembre 1860, rogato Montalenti, notaio alla residenza di Caresana, il Antonio e Luigi, fratelli Gorreia fu Bartolomeo, e Battista Conti fu Francesco, in detto luogo di Caresana dimoranti, vendevano alli signori Antonio e Giovanni Domenico, fratelli Delsignore del fu Bernardo, pure dimoranti a Caresana, una pezza campo posta in detto territorio, con ogni cosa entrostante, reg. Corte, sez. A, n. 56 della mappa, di are 21, cent. 67, al prezzo di L. 740.

Per gli effetti di cui all'art. 2303 del codice civ, si notifica, che tale atto venne trascritto all'ufficio delle ipoteche di Vercelli il 29 corrente gennaio, e venne registrato al vol. 169, casella 224 del registro d'ordine, e vol. 37, art. 39 di quello delle alienazioni.

Vercelli, 31 gennaio 1861.

Ferraris succ. Vergnasco proc.

NOTIFICAZIONE.

Nella causa civile vertente nanti la giudicatura di Verzuolo e mossa dalla Maddalena Frontero, moglie dell'assente da questi Stati Giuseppe Ajmar, ed ammessa al gratuito patrocinio, per decreto del signor presidente del tribunale di circondario di Saluzzo, in data 9 giugno ultimo, contro Dalbesio Antonio, Ajmar Filippo di lei suocero e detto costui figlio assente di lei marito Giuseppe, per la consecuzione delle di lei dote e ragioni dotali, intervennero sentenze 23 ottobre e 29 novembre 1860, colla prima delle quali, dichiarato il Dalbesio qual terzo possessore del fondo ipotecato, a favore dell'attrice, tenuto a stare in giudicio sino alla totale sua definizione esecutiva, condannò gli stessi padre e figlio Ajmar, al pagamento a di lei favore delle capitali L. 456, spese tassate in L. 15, 28, e la stessa sentenza a di lei instanza esecutoria, non ostante appello od opposizione, senza cauzione. E colla seconda mandò anzitutto ad essa povera attrice, di curare l' esecuzione della prima, al detto assente di lei marito, a mente delle vigenti leggi.

Tali sentenze pubblicate in modo legale, alla porta di questa giudicatura di Verzuolo, con atto di quest'usciere Agostino Mazzia, in data d' oggi, e notificando al pubblico Ministero, si mandano inserire in questo Giornale Ufficiale del Regno, a senso dell' art. 61 del cod. di proc. civ.

Verzuolo, 10 dicembre 1860.

Not. Loquis segr.

TORINO, TIP. G. FAVALE E COMP.